

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LOGISTICA E
VIABILITÀ

Oggetto: L.R. 3 giugno 2020, n. 20 - DGR n. 746 del 15/06/2020 – Attuazione misura 14 denominata “Emergenza epidemiologica COVID-19. Sostegno al trasporto pubblico locale regionale automobilistico urbano.” Concessione, impegno e liquidazione dell’importo di €2.610.000,00 in favore dei Comuni. Capitolo 2100210157 Bilancio 2020/2022 annualità 2020.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

VISTE

- Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
- Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 42 “Bilancio di previsione 2020/2022”;
- D.G.R. n. 1677 del 30/12/2019 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati.”
- D.G.R. n. 1678 del 30/12/2019 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli.”

VISTA la legge regionale 3 giugno 2020, n. 20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 per la ripartenza delle Marche”

DECRETA

1. Di concedere alle Amministrazioni Comunali indicate nel Prospetto 1, allegato al presente decreto, l’importo di €2.610.000,00, ai sensi della L.R. 3 giugno 2020, n.20 e della D.G.R. n. 746 del 15/06/2020, per l’attuazione della misura denominata “Emergenza epidemiologica COVID-19. Sostegno al trasporto pubblico locale regionale automobilistico urbano.” per garantire l’equilibrio finanziario delle aziende del TPL urbano - Misura 14 Piattaforma 210.
2. Di impegnare in favore delle Amministrazioni Comunali di cui al precedente punto 1) l’importo di €. 2.610.000,00 che trova copertura al capitolo 2100210157 del Bilancio 2020/2022 annualità 2020 secondo quanto indicato nel Prospetto 1 allegato. Tali risorse sono coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i./siope



per le quali l'esigibilità è prevista per il 2020.

3. Di liquidare a favore dei Comuni indicati al precedente punto 1) la somma di € 2.610.000,00 sul bilancio 2020/2022, annualità 2020, a carico del capitolo di spesa n. 2100210157.

4. Di rappresentare che la presente spesa è debito non commerciale.

5. Di attestare che, in attuazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 118/2011, la codifica concernente la transazione elementare delle operazioni contabili di spesa di cui al presente atto è la seguente:

10022310102003 045 8 1040102003 0000000000000000 4 3 000 – cap. 2100210157

Che, con riferimento alla D.G.R. n. 605/2011, Allegato A – punto 1), i pagamenti di cui sopra non sono soggetti all'obbligo di preventiva verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 in quanto disposti a favore di Pubbliche Amministrazioni.

7. Si applicano gli articoli 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 circa la pubblicazione nell'elenco dei beneficiari.

8. Di rappresentare che il capitolo di spesa 2100210157, è finanziato con risorse vincolate, rese disponibili con LR n. 20 del 3 giugno 2020 e delibere attuative.

9. Di stabilire che le Amministrazioni comunali sono tenute a seguire, sia per le fasi di liquidazione dei fondi che di verifica dell'assenza di sovra compensazione nei confronti delle aziende, le modalità utilizzate dalla Regione per il TPL extraurbano approvate con decreto n. 405/TPL del 17/07/2020.

10. Di stabilire che qualora l'Amministrazione comunale espleti i servizi di TPL urbano in economia, dovrà considerare le risorse erogate con il presente atto come ulteriore trasferimento per l'anno 2020 e dovrà impiegare i fondi per garantire l'equilibrio finanziario della gestione del servizio TPL urbano. Tutti i Comuni che otterranno le risorse dovranno inoltre rendicontare alla Regione Marche entro il mese di febbraio 2021 come sono stati utilizzati i fondi trasferiti.

11. Di pubblicare il presente decreto per estratto sul BUR Marche.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La dirigente
(*Cinzia Montironi*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
- Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 41 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)";
- Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 42 "Bilancio di previsione 2020/2022";
- D.G.R. n. 1677 del 30/12/2019 recante "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati."
- D.G.R. n. 1678 del 30/12/2019 recante "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli."
- D.G.R. n. 578 del 15/05/2020 recante "Art. 111 comma 2 della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del DL 18/2020 – Variazione al Bilancio di Previsione."
- D.G.R. n. 737 del 15/06/2020 recante "Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per l'utilizzo dei fondi straordinari istituiti con la LR 20/2020 e con la deliberazione 578/2020. Variazione al Bilancio di Previsione"
- D.G.R. n. 738 del 15/06/2020 recante "Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per l'utilizzo dei fondi straordinari istituiti con la LR 20/2020 LR 20/2020 e con la deliberazione 578/2020. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento."
- D.G.R. n. 739 del 15/06/2020 recante "Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per l'utilizzo dei fondi straordinari istituiti con la LR 20/2020 e con la deliberazione 578/2020. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale."
- DGR n. 746 del 15/06/2020 "L.R. n. 20 del 03 giugno 2020 – Misure per il rilancio economico da emergenza covid. sostegno a favore delle locazioni abitative, del trasporto pubblico locale e passeggeri non di linea, della mobilità sostenibile, dell'edilizia sanitaria, e delle infrastrutture";
- L.R. n. 45 del 24/12/1998 "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche".
- L.R. 22 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale".
- L.R. 17 novembre 2014, n. 31 "Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2013, n. 6".
- L. 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- L.R. 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"
- L.R. n. 28 del 07/12/2016 "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A) della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n.10 "Norme sul Riordinamento Territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche."
- D.G.R. n. 973 del 25/06/2013 "Programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale 2004-2006 e ss.mm.ii. - Rideterminazione corrispettivo chilometrico unitario e modifiche conseguenti alla scadenza del Protocollo di Intesa tra Regione Marche e Regione Emilia Romagna".
- D.G.R. 302 del 31/03/2016 "Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015";
- D.G.R. n. 303 del 31/03/2016 "Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015"
- Regolamento CE 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
- D.G.R. n. 599 del 13/06/2016 "L.R. 13/2015 artt. 2 e 3 – Indirizzi per la gestione delle funzioni trasferite alla Regione in materia di Trasporto Pubblico Locale Automobilistico."
- Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 recante "stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";



- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
- Legge n. 27 del 29.4.2020 di conversione con modifiche del citato Decreto Legge n.18/2020, pubblicata nella G.U. Nr 110 supplemento 16;
- DPCM del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
- Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020 Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 7 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (De Minimis);
- D.lgs. n.159/2011 "Codice antimafia", in particolare l'art. 83, comma 3, punto 5) che dispone che la documentazione antimafia (comunicazione o informativa) non deve essere acquisita per provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 Euro;
- Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e delle sue modifiche (C (2020) 2215) e C(2020) 3156 adottate rispettivamente il 3 aprile 2020 e l'8 maggio 2020 concernente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" attraverso la quale la Commissione definisce le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in considerazione del fatto che l'epidemia di COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese; la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI;
- Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Legge Regionale 03 giugno 2020, n. 20., pubblicata nel Burm n. 47 del 04 Giugno 2020 "Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche";
- D.G.R. n. 323 del 03/04/2017 recante "DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi". Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 1° provvedimento."
- D.G.R. n. 1536 del 07/12/2016 recante "Articoli 4 e 9 l.r. 20/2001. Istituzione dei Servizi della Giunta regionale"
- D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 recante "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi."
- D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 recante "Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali."
- D.G.R. n. 658 del 03/06/2020 recante "Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Assunzione e conferimento incarico dirigenziale della Posizione di funzione "Trasporto pubblico, locale, logistica e viabilità" nell'ambito del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della Giunta Regionale"
- DDPF n. 92/TPL del 11/02/2020 "LL. RR. n. 20/2001 e n. 19/2005. Nuova organizzazione della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, attribuzione delle linee di attività e individuazione dei relativi responsabili di procedimento".



L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha causato importanti ricadute economiche e sociali tali da rendere necessaria una forte azione di rilancio idonea a garantire la ripresa delle attività.

Per far fronte alla perdurante situazione emergenziale, con la legge regionale n. 20 del 03 giugno 2020 "Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche" sono stati istituiti dei fondi straordinari al fine di attenuare gli effetti economici e sociali derivanti dall'emergenza COVID-19, destinati a promuovere l'attivazione di misure straordinarie ed urgenti rivolte a famiglie e imprese (operatori economici), connesse all'emergenza stessa.

Nello specifico, con la legge regionale 20/2020 sono stati istituiti:

- un fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico, dell'importo di € 58.632.117,20
- un fondo straordinario per spese di investimento, dell'importo di € 42.770.021,28;
- un fondo straordinario di sostegno alle imprese di € 3.250.000,00.

Con D.G.R. n. 746 del 15/06/2020 per le finalità sopra indicate, nell'ambito d'interesse e di competenza del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio sono state approvate le seguenti misure per complessivi € 39.440.441,48 come di seguito rappresentato:

Misura	Denominazione	Importo €
1	Emergenza epidemiologica COVID-19. Intervento straordinario di sostegno pagamento canoni di locazione	4.045.000,00
2	Emergenza epidemiologica COVID-19. Sostegno al trasporto pubblico locale regionale automobilistico extraurbano	5.655.000,00
3	Emergenza epidemiologica COVID-19. Sostegno al trasporto pubblico locale regionale automobilistico urbano.	2.610.000,00
4	Emergenza epidemiologica COVID-19. Sostegno al Trasporto Pubblico Locale regionale ferroviario	6.235.000,00
5	Trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio con conducente, taxi e impianti a fune montani	500.000,00
6	Emergenza epidemiologica COVID-19. Sostegno a favore della mobilità sostenibile - contributi per acquisto bici e altri veicoli elettrici.	1.200.000,00
7	Emergenza epidemiologica COVID-19. Realizzazione nuovo ospedale Marche Nord	16.395.441,48
8	Emergenza epidemiologica COVID-19. Risarcimento danni sostenuti da Aerdorica spa	800.000,00



9	Emergenza epidemiologica COVID-19. Contributo a Erdis Marche per adeguamento impiantistico alla normativa antincendio delle strutture destinate ad alloggi universitari.	2.000.000,00
---	--	--------------

In materia di trasporto pubblico locale automobilistico urbano in particolare è stata individuata la MISURA 3 concernente **“Emergenza epidemiologica COVID-19. Sostegno al trasporto pubblico locale regionale automobilistico urbano.”**.

L’obiettivo principale della predetta misura, riguarda il mantenimento degli equilibri economici dei contratti di servizio delle società esercenti soggette ad obbligo di servizio pubblico.

In particolare, nel settore dei trasporti pubblici locali la Regione Marche, per rispondere all’emergenza sanitaria COVID19, da metà marzo 2020, ha adottato diverse Ordinanze per modularne quantità e qualità di erogazione dei servizi in funzione dell’evolversi della situazione; in ottemperanza alle prescrizioni del Governo per gestire l’emergenza, ai sensi dell’art. 1, comma1, lettera ii del DPCM 17 maggio 2020, il Presidente della Regione ha disposto la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Nel periodo di lock down la riduzione dei passeggeri trasportati nelle Marche e pertanto presumibilmente dei ricavi da traffico, si è attestata nell’ordine del 90% ed oltre, creando squilibri di cassa a fronte di costi variabili cessanti non proporzionati rispetto alla riduzione dei servizi.

Ad oggi il DL n. 18/2020 “Cura Italia” ha disposto all’art. 92 la copertura integrale dei contratti di servizio fino al 31 dicembre 2020 a prescindere dai servizi resi e dalla qualità erogata. Inoltre l’art. 200 del recente DL n. 34/2020 “Rilancio” ha previsto un fondo nazionale di 500 M€ a ristoro dei disequilibri delle aziende di trasporto pubblico locale principalmente indotto dai mancati ricavi da traffico, ribadendo il principio del mantenimento degli equilibri economici-finanziari dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale.

Pertanto, considerata l’evidente insufficienza del fondo statale (500 M€) salvo ulteriori provviste statali, rimane in capo alle regioni l’onere di mantenere gli equilibri economici di cui sopra, soprattutto per i contratti di servizio di diretta competenza della Regione.

Sui mancati ricavi si somma anche l’effetto delle disposizioni di cui all’art. 215 del DL n. 34/2020, circa il ristoro degli utenti per il mancato utilizzo dei titoli di viaggio per i provvedimenti governativi di contrasto all’emergenza sanitaria, che nelle Marche causerà un impatto rilevante sui flussi di cassa delle imprese concessionarie nel periodo prescolastico. Si ritiene pertanto opportuno prevedere un ristoro a complemento di quanto stabilito dal DL n. 34/2020 all’art. 200 che, oltre ad integrarsi a quest’ultimo, dovrà essere anticipato il prima possibile, fatto comunque salvo che la loro somma dovrà agire nei limiti dell’equa remunerazione degli oneri di servizio pubblico ai sensi del Regolamento EU n. 1370/07, da verificarsi successivamente in fase di conguaglio, dopo l’approvazione dei bilanci delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale.

Al fine di evitare una sovra compensazione dei contratti di servizio, nella fase di conguaglio si dovrà tener conto dei costi cessanti, del minor costo di esercizio derivante dagli ammortizzatori sociali e da altre forme di sostentamento pubblico, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID19 e della quota di corrispettivo già erogata ai



sensi del richiamato art. 92 comma 4 bis del DL n. 18/2020.

La misura a favore del settore del TPL automobilistico urbano sarà gestita dai Comuni in quanto titolari dei relativi contratti di servizio. Pertanto le risorse a disposizione verranno trasferite dalla Regione ai Comuni interessati che a loro volta erogheranno detti fondi a favore delle Aziende che effettuano i servizi di TPL.

La misura è stata individuata come Misura 14 nella Piattaforma210 sito regionale dedicato agli interventi urgenti per l'economia, il lavoro ed il welfare predisposti per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

I Comuni sono tenuti a seguire, sia per le fasi di liquidazione dei fondi che di verifica dell'assenza di sovra compensazione nei confronti delle aziende, le stesse modalità utilizzate dalla Regione per il TPL extraurbano.

Qualora il Comune espleti i servizi di TPL urbano in economia, dovrà considerare le risorse come ulteriore trasferimento per l'anno 2020 e dovrà impiegare i fondi per garantire l'equilibrio finanziario della gestione del servizio TPL urbano. Tutti i Comuni che otterranno le risorse dovranno rendicontare alla Regione Marche entro il mese di febbraio 2021 come sono state utilizzate le risorse trasferite.

L'importo disponibile per la Misura n. 14 pari ad €. 2.610.000,00 viene concesso e ripartito tra i Comuni, come individuati dalla Programma Triennale dei Servizi regionale vigente, proporzionalmente tenendo conto dei ricavi da traffico, risultanti, per ciascun contratto di servizio delle aziende che svolgono il TPL urbano, dalla banca dati dell'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale del Ministero dei Trasporti per l'esercizio 2018, individuati alle voci "proventi da titolo di viaggio aziendali" e nei proventi da "bigliettazione integrata".

Dato che da verifica non risultavano inseriti i dati dei ricavi 2018 da parte dei Comuni di Folignano, Montegranaro, Montefiore dell'Aso, Sarnano ed Urbania, è stato richiesto a tali Amministrazioni, con nota prot. 727534 del 06/07/2020, di trasmettere una dichiarazione sostitutiva con l'indicazione dei dati necessari. Nella suddetta comunicazione si specificava che in assenza di riscontro il riparto delle somme disponibili per la Misura n. 14 sarebbe avvenuto esclusivamente a favore dei Comuni che hanno certificato i dati nell'Osservatorio Nazionale TPL per il 2018.

Il Comune di Montefiore dell'Aso, con assunta al prot. n.0773190 del 15/07/2020, ha comunicato di non voler richiedere alcun contributo avendo già compensato le perdite con propri fondi; mentre gli altri Comuni hanno trasmesso i necessari dati.

Per quanto sopra è stata effettuata la ripartizione dell'importo stanziato come indicato nella tabella di cui al Prospetto 1 allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, non assegnando fondi al Comune di Montefiore dell'Aso.



I Comuni, per quanto concerne l'erogazione delle risorse alle aziende titolari dei servizi di TPL urbano, si atterranno alle stesse modalità utilizzate dalla Regione per i contratti extraurbani come da decreto n. 405/TPL del 17/07/2020.

Dovranno pertanto acquisire apposita istanza di liquidazione nella quale la base di calcolo del contributo sarà costituita dai mancati introiti (ricavi da traffico ordinari) registrati mensilmente a partire dal mese di marzo 2020 dichiarati dalle aziende ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, rispetto alle media degli stessi ricavi registrati nei due esercizi precedenti nel medesimo periodo e al netto di eventuali altri ricavi concernenti compensazioni degli enti concedenti per libera circolazione.

In relazione a quanto dichiarato dal beneficiario, nella propria istanza, il Comune liquiderà un contributo pari ad un massimo del 50% della perdita, proporzionalmente e nel limite delle risorse disponibili.

Inoltre al fine di procedere con estrema celerità nell'assegnare ed erogare le risorse sul territorio, si opta per l'utilizzo delle modalità semplificate offerte dall'art. 264 del DL n. 34/20 che determina una liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19. In particolare, tale norma dispone che nei procedimenti avviati a istanza di parte l'erogazione di benefici economici comunque denominati, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19 e le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, ad eccezione della specifica documentazione prevista nelle singole misure, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Inoltre, il medesimo articolo, al comma 2 prevede che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e, nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

L'onere a carico della Regione per la presente misura volta a sostenere il TPL automobilistico urbano attraverso l'erogazione di contributi per contrastare la crisi economia determinata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 è quantificato in € 2.610.000,00 che trova copertura nel Bilancio 2020/2022 annualità 2020 sul capitolo 2100210157 sul quale si assumono i relativi impegni di spesa secondo il riparto riportato nel Prospetto 1 ai fini della liquidazione degli stessi.

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE e sono esigibili nel 2020.



Il capitolo di spesa: 2100210157, è finanziato con risorse vincolate, rese disponibili con LR n. 20 del 3 giugno 2020 e delibere attuative.

Si applicano gli articoli 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 circa la pubblicazione nell'elenco dei beneficiari e tale spesa costituisce debito non commerciale.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giulia Grossi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Prospetto 1 di impegno e liquidazione;
- Elenco dei beneficiari

